

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO AD IMPIANTI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON, DERIVANTI DA ATTIVITA’ SANITARIE DI TUTTI I PRESIDI OSPEDALIERI, DISTRETTUALI E DIPARTIMENTI DELLE AZIENDE SANITARIE.

TRA

Agenzia Regionale Intercent-ER, (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 38, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Anna Fiorenza;

E

Mengozi S.p.A., sede legale in Forlì, via Nicola Sacco n. 25, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Forlì al n. 00722020401, Partita IVA 02229400409, domiciliata ai fini del presente atto in Forlì, via Nicola Sacco n. 25, in persona del signor Enzo Mengozzi, legale rappresentante della Mengozzi S.p.A. nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del raggruppamento temporaneo di impresa tra, oltre alla stessa, le seguenti società mandanti:

1. Manutencoop Servizi Ambientali S.p.A. di Zola Predosa (BO);
2. Coopservice soc. coop. p.a. di Cavriago (RE);
3. Team Ambiente S.p.A. di Massa,

giusto mandato collettivo di rappresentanza autenticato dal notaio Dott. Domenico Guastamacchia di Forlì in data 25 febbraio 2009 repertorio n. 240009 raccolta n. 26687 (di seguito nominata, per brevità, anche “**Fornitore**”)

PREMESSO

- a) che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;

- b) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Aziende della Regione, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti) nei quali saranno specificati le quantità da consegnare e i luoghi di consegna;
- c) che l'Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non, derivanti da attività sanitarie, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. in data 8 agosto 2008;
- d) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Agenzia e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;
- g) che il Fornitore ha in essere/ ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;
- h) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle forniture che verranno concluse dalle singole Aziende della Regione Emilia-Romagna con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli atti e documenti richiamati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei servizi e prodotti aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2

Definizioni

Nell'ambito della Convenzione si intende per:

- a) **Convenzione:** il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati.
- b) **Fornitore:** l'Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura.
- c) **Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto):** il documento, disponibile sul Sito con il quale le Aziende comunicano la deliberazione di approvvigionarsi di beni e di servizi oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta ed il luogo di consegna.
- d) **Piano Dettagliato degli Interventi:** il documento, emesso dal Fornitore entro 30 giorni dall'effettuazione del sopralluogo, contenente almeno l'indicazione dei luoghi di produzione interessati, la descrizione delle dotazioni, delle attrezzature, dei depositi temporanei e delle isole ecologiche, l'indicazione della frequenza delle attività, l'ammontare totale del servizio richiesto e le tipologie di servizio che l'Azienda intende attivare, e ogni altra informazione necessaria all'esecuzione del servizio ovvero richiesta dall'Azienda nella Richiesta Preliminare di Fornitura.
- e) **Richiesta Preliminare di Fornitura:** il documento, emesso dalle Aziende aderenti alla Convenzione, contenente la descrizione dei luoghi di produzione, dei depositi temporanei, l'ubicazione degli stessi, le informazioni sui rischi specifici ed ogni altra informazione funzionali al servizio richiesto.

f) **Sito:** lo spazio *web* sul Portale internet all'indirizzo www.intercent.it, dedicato e gestito dalla Agenzia, contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione.

Le espressioni riportate negli allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole della Convenzione disponga diversamente.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, sono regolati in via gradata:
 - a) dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica ed Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
 - c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;
 - d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Agenzia, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 4

Oggetto della Convenzione

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di Fornitura relativi alla prestazione del servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non, derivanti da attività sanitarie di cui al Capitolato Tecnico, nonché la prestazione dei servizi connessi.
2. Con la stipula della Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende a prestare tutti i servizi oggetto della Convenzione con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al Capitolato Tecnico, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Aziende con gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile pari all'importo di aggiudicazione.
3. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Aziende, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le Aziende nei confronti del Fornitore, che sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.
4. Le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le Aziende, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a Fornitori diversi dall'Aggiudicatario.
5. L'Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, sia esaurito l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo, in conformità a quanto previsto dall'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985. In tal caso, nei limiti dell'importo massimo spendibile anche incrementato, le Aziende potranno emettere ulteriori Ordinativi di Fornitura relativi a tutti i servizi disciplinati nel Capitolato.

Articolo 5

Utilizzazione della Convenzione

1. Le Aziende che possono utilizzare la presente Convenzione devono essere registrate al Sistema.
2. Le Aziende utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore; il Fornitore deve comunicare la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura all'Agenzia con le modalità di cui al successivo articolo 6.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da Soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, gli importi oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiati nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

Articolo 6

Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di affidamento con le Aziende si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi dalle Aziende.
2. Gli Ordinativi di Fornitura verranno compilati dai Punti Ordinanti tramite il Sito; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale invieranno l'Ordinativo di Fornitura attraverso il Sito stesso; in caso contrario il Fornitore dovrà comunque ricevere via fax o posta (racc.ta A/R) l'Ordinativo di Fornitura generato dal Sistema e firmato dal Punto Ordinate. Il Fornitore non potrà dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervenissero in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.
3. L'invio degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuato dalle Aziende Contraenti che non utilizzano il portale, presso i seguenti recapiti del Fornitore:
Mengozzi S.p.A., Via Nicola Sacco n. 25, telefono n. 0543/724562, ovvero mediante fax al numero indicato n. 0543/721781.

4. Il Sistema assegnerà automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro all'Amministrazione Contraente, attraverso il portale, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.
5. Qualora non fosse possibile provvedere alla prestazione di tutta o parte dei servizi richiesti nell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all'Amministrazione richiedente entro 2 (due) giorni lavorativi dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura. In tale caso l'Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall'Ordinativo.
6. Prima di emettere gli Ordinativi di Fornitura, le Aziende Sanitarie devono trasmettere al Fornitore la Richiesta Preliminare di Fornitura. La Ditta Aggiudicataria, entro 7 giorni solari dalla ricezione della Richiesta Preliminare di Fornitura ha l'obbligo di concordare con l'Azienda interessata la data del sopralluogo che dovrà comunque avvenire entro 15 giorni solari dalla data di richiesta. Entro 30 giorni solari dal sopralluogo, pena l'applicazione delle penali, la Ditta Aggiudicataria deve fornire all'Azienda un Piano Dettagliato degli Interventi. L'Azienda, una volta ricevuto il Piano Dettagliato degli Interventi, può accettarlo, e quindi procedere all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura ovvero inviare le proprie deduzioni; in quest'ultimo caso il Fornitore deve formulare un nuovo Piano recependo la richiesta di modifiche e trasmetterlo entro i successivi 10 giorni solari.

Articolo 7

Durata

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 5, la presente Convenzione ha una durata di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
2. Tale durata potrà essere rinnovata, su comunicazione scritta della Agenzia, fino ad ulteriori 6 (sei) mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata non sia

stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, e fino al raggiungimento del medesimo.

3. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Aziende possono aderire alla Convenzione, per richiedere l'attivazione dei servizi.
5. Gli Ordinativi di Fornitura avranno durata di 48 mesi dalla data di emissione dell'Ordinativo stesso, con possibilità di proroga per ulteriori **12 mesi**; durante tale periodo il Fornitore è obbligato a fornire tutti i servizi descritti nel Capitolato Tecnico.
6. Se, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte differenti dal medesimo Fornitore.

Articolo 8

Condizioni per l'erogazione dei servizi

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli Atti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e

nell'offerta presentata dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti delle Aziende o, comunque, della Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia e le Aziende da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.
6. Le prestazioni, da svolgersi presso gli immobili delle Aziende, devono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati con le Aziende stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, i locali delle medesime Aziende continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire tutte le prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti Soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli immobili delle Aziende nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende e/o da terzi autorizzati.

9. Il Fornitore si obbliga a consentire all’Agenzia, nonché alle Aziende, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Aziende Contraenti, oltre che dall’Agenzia, per quanto di propria competenza.
11. Resta espressamente inteso che l’Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l’emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura, e non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Aziende. Inoltre, ogni Amministrazione potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna delle stesse emessi.
12. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Aziende e/o all’Agenzia, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
13. Le differenze di peso tra la rilevazione in partenza e la rilevazione all’impianto di destinazione a livello statistico, in una ottica di medio periodo, tendono a compensarsi. Casi straordinari, imputabili ad errori umani, sono individuati grazie ad un sistema di tracciabilità dei rifiuti che consente la gestione delle non conformità.

Articolo 9

Verifiche ispettive

1. Le Aziende possono effettuare controlli a campione per valutare l'effettivo rispetto dei requisiti stabiliti, su ciascuna fase del processo appaltato al Fornitore. Inoltre, le Aziende possono effettuare verifiche ispettive presso gli impianti di smaltimento o di recupero di proprietà del Fornitore o con essa convenzionati ai quali sono destinati i rifiuti prodotti dalle Aziende stesse.

2. Le Aziende si riservano, pertanto, la facoltà di far eseguire, per mezzo dei propri incaricati, di norma in contraddittorio con il Referente della Ditta, in qualsiasi momento e senza preavviso, controlli a campione sulle modalità operative e sulle attrezzature utilizzate per lo svolgimento del servizio, in tutte le sue fasi (consegna del materiale pulito, caricamento, trasporto, smaltimento e/o recupero), sia all'interno delle proprie strutture, sia presso gli impianti della Ditta aggiudicataria e/o convenzionati
3. Al termine delle verifiche è redatto un verbale, firmato dai presenti e consegnato in copia alla Ditta, che si impegna a risolvere le eventuali non conformità riscontrate e, su richiesta dei Referenti delle Aziende, a comunicare quali azioni correttive intende porre in atto per evitare il ripetersi delle non conformità dallo stesso giudicate gravi.
4. Nel caso siano contestate alla Ditta non conformità nell'esecuzione del servizio, le stesse devono essere risolte in via bonaria tra le parti, mantenendo comunque le Aziende la facoltà di richiedere la ripetizione delle attività non correttamente svolte e la sostituzione dei prodotti non conformi senza ulteriori addebiti economici. In attesa della risoluzione della non conformità, la fattura riferita al prodotto o servizio contestato non deve essere emessa e, se già emessa non sarà liquidata. Qualora le contestazioni non vengano risolte in via bonaria, le Aziende procedono ad applicare le penalità previste dall'articolo 19.

Articolo 10

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione, anche a:
 - a) eseguire tutti i servizi oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
 - b) fornire tutti i contenitori e le etichette e provvedere ai ritiri degli stessi pieni con le frequenze concordate, nel rispetto di quanto statuito nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, e nel Piano Dettagliato degli Interventi;

- c) eseguire le attività di pesatura, di rilevazione della radioattività e tutte le analisi, finalizzate alla corretta gestione del rifiuto, nel rispetto di quanto statuito nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, e nel Piano Dettagliato degli Interventi;
- d) provvedere alla gestione dei depositi temporanei e delle isole ecologiche, nel rispetto di quanto statuito nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, e nel Piano Dettagliato degli Interventi;
- e) effettuare le operazioni di trasporto esterno per il conferimento dei rifiuti ad impianti autorizzati alle operazioni di smaltimento/recupero, nel rispetto di quanto statuito nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, e nel Piano Dettagliato degli Interventi;
- f) garantire la fornitura di formulari, registri regolarmente vidimati e compilazione e consegna dei formulari e di eventuale altra documentazione (documento di trasporto, istruzioni scritte, etc) ove richiesta;
- g) trasmettere le informazioni necessarie alla compilazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui alla Legge 25/01/1994 n. 70 e s.m.i..
- h) qualora richiesto dalle Aziende, eseguire analisi aggiuntive a quelle previste nel Servizio base;
- i) qualora richiesto dalle Aziende, provvedere alla fornitura, installazione e manutenzione di una bilancia dedicata;
- j) manlevare e tenere indenne la Agenzia nonché le Aziende, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da servizi resi in modalità diverse rispetto a quanto previsto nella presente Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- k) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

- l) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;*
 - m) eseguire tutti i servizi richiesti secondo le modalità concordate con le Aziende Sanitarie nel Piano Dettagliato degli Interventi e dalle stesse Aziende accettato, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel Capitolato Tecnico;*
 - n) garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.*
2. Il Fornitore si impegna a prestare i servizi oggetto della Convenzione nei luoghi che verranno indicati ciascuna Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto nella medesima Convenzione e fermo restando che forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Aziende.
 3. Il Fornitore si impegna, in tutti i casi, a fornire tutti i servizi descritti nel Capitolato Tecnico anche se non espressamente riportati nella presente Convenzione.

Articolo 11

Campionatura

1. I campioni, presentati all'Agenzia, come previsto dal Disciplinare di gara, rimangono presso gli uffici dell'Agenzia per tutta la durata della Convenzione e per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura.
2. L'Agenzia e/o le Aziende Sanitarie possono verificare in qualsiasi momento la corrispondenza tra i prodotti forniti, in esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, e i campioni offerti in sede di gara.

Articolo 12

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

Articolo 13

Modalità e termini di esecuzione dei servizi

1. Il Fornitore si obbliga a eseguire i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura secondo le modalità descritte dal Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica se migliorativi, in tutti i luoghi indicati dalle Aziende Sanitarie, pena l'applicazione delle penali.
2. L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascun servizio deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica se migliorativa e nel Piano Dettagliato degli Interventi.
4. Il Fornitore deve erogare i servizi nel rispetto dei tempi, degli standard e delle frequenze indicate nel Piano Dettagliato degli Interventi pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Articolo 14

Servizi connessi

1. Contatti del Fornitore: il Fornitore deve nominare un referente della fornitura e attivare un servizio in grado di fornire informazioni sui prodotti e servizi oggetto di Convenzione mediante l'installazione di un numero di telefono, fax ed un indirizzo e-mail dedicato, attivo tutto l'anno dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi, cui poter:
 - richiedere informazioni sui servizi offerti in Convenzione;
 - richiedere informazioni sulle modalità di attivazione della Convenzione;
 - richiedere informazioni sulle modalità di compilazione degli Ordinativi di Fornitura.
2. Call center: la Ditta Aggiudicataria deve garantire a favore delle Aziende aderenti alla Convenzione un servizio di call center (che deve essere diverso da quello su indicato), nel rispetto di quanto indicato nella Relazione Tecnica, attivo 24 ore su 24, per le operazioni di pronto intervento, per bonifiche ambientali da incidenti rilevanti, nonché per tutte le richieste e le esigenze anche urgenti riferite al servizio e per l'inoltro di reclami.
3. Reportistica: la Ditta Aggiudicataria deve inviare all'Agenzia, su base trimestrale, entro 30 giorni solari successivi a ciascun trimestre di riferimento, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali; l'Agenzia può richiedere alla Ditta Aggiudicataria l'elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione può altresì essere effettuato dall'Agenzia anche mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, la Ditta Aggiudicataria, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio. In particolare i report trimestrali devono contenere almeno le seguenti informazioni:
 - nome dell'Azienda aderente;
 - numero e valore dell'Ordinativo di Fornitura generato dal Sistema;
4. Servizio di accesso dati su web: al fine della pubblicazione nel portale www.intercent.it all'interno della sezione relativa alle Convenzioni quadro, la Ditta

Aggiudicataria entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, si obbliga a consegnare all’Agenzia, le seguenti informazioni:

- il nominativo del referente della fornitura;
- il numero di telefono, fax e l’indirizzo e-mail del *call center*;
- descrizione dei contenitori offerti.

Attraverso il portale Intercent, le Aziende aderenti potranno:

- produrre il documento “Ordinativo di Fornitura”;
- inviare l’Ordinativo di Fornitura in formato elettronico, firmato digitalmente alla Ditta Aggiudicataria;
- stampare copia cartacea dell’Ordinativo di Fornitura da firmare ed inviare alla Ditta Aggiudicataria via fax o posta (per le Aziende che non sono in possesso della firma digitale).

Alla Ditta Aggiudicataria verrà fornito un collegamento con il predetto Sito, anche al fine di ricevere gli Ordinativi di Fornitura e monitorare costantemente il data base degli Ordinativi di Fornitura.

Articolo 15

Corrispettivi

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Aziende o Enti Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, indicati nell’Offerta Economica del Fornitore Aggiudicatario, sono i seguenti:

ID	Descrizione	Codice CER	Quantità annue	Costo unitario offerto	Costo complessivo
1	Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	18 01 03* 18 02 02*	3.474.160	1,45	€ 5.037.532,00
2	Sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose Rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici	18 01 06* 18 01 10*	192.786	1,15	€ 221.703,90
3	Medicinali citotossici e citostatici	18 01 08*	45.186	1,10	€ 49.704,60
4	Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 01 08*	18 01 09	9.227	1,10	€ 10.149,70
5	Soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa Soluzioni fissative Soluzioni di lavaggio e soluzioni di arresto-fissaggio	09 01 01* 09 01 04* 09 01 05*	94.926	0,45	€ 42.716,70
6	Sostanze chimiche non pericolose	18 01 07	385.472	0,75	€ 289.104,00

Servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad i impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non, derivanti da attività sanitarie

		20 01 21* 16 02 09* 16 02 10* 16 02 11* 16 02 12* 16 02 13* 16 02 15*			
7	Apparecchiature pericolose		20.540	1,26	€ 25.880,40
8	Apparecchiature non pericolose	16 02 16	16.420	1,22	€ 20.032,40
9	Altri rifiuti pericolosi		10.080	1,28	€ 12.902,40
10	Altri rifiuti non pericolosi		38.135	1,24	€ 47.287,40
					€ 5.757.013,50

ID	Descrizione	Quantità annue	Costo unitario offerto	Costo complessivo
11	Analisi aggiuntive	160	200,00	€ 32.000,00

ID	Descrizione	Quantità annue	Costo unitario offerto	Costo complessivo
12	Bilance dedicate	10	1500,00	€ 15.000,00
VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA Totale				€ 5.804.013,50

2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei contenitori e di tutti i servizi descritti nella presente Convenzione e negli allegati di gara.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono all'esecuzione dei servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende Contraenti.
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea.

6. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
7. Resta inteso che i predetti corrispettivi sono remunerati di ogni prestazione contrattuale e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore.

Articolo 16

Adeguamento prezzi

1. Il costo di tutti i servizi rimane fisso ed immutato per i primi 18 (diciotto) mesi di durata della Convenzione, decorsi i quali, ad iniziativa della parte che vi ha interesse, l'Agenda potrà procedere alla revisione dei prezzi, ai sensi del comma 2. Delle revisioni disposte sarà data comunicazione sul sito dell'Agenda entro 7 (sette) giorni lavorativi. La revisione si applica a decorrere dall'avvenuta comunicazione sul sito, ai contratti non ancora stipulati.
2. Resta inteso che eventuali richieste di revisione in aumento o in diminuzione saranno valutate in contraddittorio tra l'Agenda ed il Fornitore; il parametro di riferimento per il calcolo della rivalutazione verrà determinato sulla base della seguente formula :

$$I = 0,1x I_{pet} + 0,1x I_{di} + 0,8 x I_{FOI}$$

dove

- I_{pet} è l'incremento annuo percentuale del costo del Polietilene a bassa densità (resina base) riportato dalla Camera di Commercio di Milano.
- I_{di} è il l'incremento annuo percentuale del costo del gasolio (indice Diesel non inf. a 53, contenuto di zolfo 0,005% - accisa euro/l 0,416) riportato dalla Camera di Commercio di Milano.
- I_{FOI} è l'incremento annuo percentuale dell' indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi.

Articolo 17

Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui all'articolo 15 è effettuato dall'Azienda Sanitaria contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in

materia, nonché dal presente Atto. In caso di utilizzo della modalità di gestione in conto deposito i prodotti saranno regolarmente fatturati dalla Ditta aggiudicataria dal momento del loro effettivo utilizzo.

2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura e deve essere intestata e spedita all'Azienda Sanitaria.
3. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. 231/2002. Le Aziende Sanitarie, in conformità a quanto disposto dall'articolo 51 della L.R. 22/1980, da considerarsi corretta prassi commerciale del settore ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 231/2002, effettueranno i pagamenti per le forniture a 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, salvo diverse pattuizioni con le ditte aggiudicatarie.
4. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, spettano alle Ditte aggiudicatarie, salvo diverse pattuizioni tra le parti, gli interessi moratori stabiliti in conformità all'articolo 56 della L.R. 22/1980, da considerarsi, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 231/2002, corretta prassi commerciale del settore e precisamente:
 5. dal 91° fino al 180° giorno dalla data in cui la fattura è pervenuta alle Aziende Sanitarie contraenti sono dovuti gli interessi legali di cui all'articolo 1284 c.c. maturati alla data di emissione del mandato;
 6. da 181° giorno e sino alla data di emissione del mandato sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso fissato annualmente con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 30 del Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici, approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.
7. Gli interesse scaduti non producono interessi ai sensi dell'articolo 1283 c.c..
8. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso. Il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.
9. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente intestato al Fornitore del servizio.

10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
11. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinatori di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, rispettivamente dalle Aziende Sanitarie e/o dall'Agenzia.

Articolo 18

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ. e il Fornitore sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla

risoluzione.

Articolo 19

Penali

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla Azienda contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per l'esecuzione dei servizi, l'Azienda applica al Fornitore una penale pari a €500,00, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per l'impiego di contenitori diversi da quelli offerti in sede di gara, l'Azienda applica al Fornitore una penale pari a €500,00 al giorno, sino alla sostituzione. Per la ripetuta non conformità nella fornitura dei contenitori (maggiore di 3 giorni o di 3 consegne), l'Azienda applica alla Ditta una penale pari a € 1.000,00 al giorno, sino alla sostituzione.
3. Per i contenitori destinati ad aree ad alto rischio forniti con imballaggi difettosi o mancanti, l'Azienda applica alla Ditta una penale pari a €500,00 al giorno sino alla sostituzione.
4. Nel caso vengano consegnati contenitori difettosi e/o visibilmente sporchi e/o usurati e/o maleodoranti, l'Azienda applica alla Ditta una penale pari a €500,00 al giorno sino alla sostituzione.
5. Nel caso in cui le operazioni di pesatura non siano conformi a quanto indicato nella documentazione di gara (ad esempio mancato rilascio dello scontrino), si applica alla Ditta una penale pari a €500,00 per ogni inadempienza.
6. Nel caso in cui non vengano eseguite le operazioni di rilevazione di radioattività ovvero non siano conformi a quanto indicato nella documentazione di gara, si applica alla Ditta una penale pari a €2.000,00 per ogni inadempienza.
7. Nel caso in cui il servizio di trasporto non sia conforme a quanto indicato nella documentazione di gara e/o nel Piano Dettagliato degli Interventi, l'Azienda applica alla Ditta una penale pari a €500,00 per ogni inadempienza.
8. Nel caso in cui il servizio di conferimento agli impianti di smaltimento/recupero non sia conforme a quanto indicato nella documentazione di gara (ad esempio perché

- effettuato presso impianti diversi da quelli comunicati alle Aziende), si applica alla Ditta una penale pari a €2.000,00 per ogni conferimento.
9. Nel caso in cui il Referente della Ditta non sia stato ripetutamente reperibile nelle fasce orarie di competenza, la Azienda applica alla Ditta una penale pari a €250,00 per ogni giorno di irreperibilità.
 10. Nel caso in cui, durante i controlli congiunti, si siano rilevate delle non conformità, la Azienda applica al Fornitore una penale pari a €2.000,00.
 11. Nel caso in cui la Ditta non fornisca all'Azienda il Piano Dettagliato degli Interventi entro 30 giorni dall'effettuazione del sopralluogo, l'Azienda applica alla Ditta una penale pari a €1.000,00 per ogni giorno di ritardo.
 12. Nel caso in cui non vengano eseguite le modifiche richieste sul Piano Dettagliato degli Interventi, la Azienda applica alla Ditta una penale pari a €500,00 al giorno, fin tanto che non venga consegnata la copia aggiornata del Piano stesso conforme alle correzioni proposte.
 13. Nel caso in cui non venga trasmessa la 4° copia del formulario entro i termini di legge, ovvero tale copia non sia debitamente compilata, l'Azienda applica alla Ditta una penale pari a €250,00 per ciascuna non conformità.
 14. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Azienda ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la consegna della reportistica di cui all'articolo 14, l'Agenzia applicherà una penale pari a €50,00 al giorno.
 15. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui la Ditta esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e negli allegati richiamati; in tali casi le Aziende contraenti, ovvero la Agenzia, applicano alla Ditta le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio e/o la fornitura dei materiale di consumo inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
 16. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto alla Ditta dall'Azienda o dall'Agenzia; la Ditta deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni

nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Aziende, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate alla Ditta le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

17. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Ditta dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
18. Ciascuna singola Azienda contraente può applicare alla Ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; la Ditta prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Aziende contraenti e/o dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
19. L'Agenzia in caso di reiterati inadempimenti della Ditta, segnalati alla stessa dalle Aziende contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.
20. L'Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare alla Ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Aziende contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
21. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l'Agenzia e/o l'Azienda contraente hanno facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Ditta per il risarcimento del danno.

Articolo 20

Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore ha costituito una

cauzione definitiva in favore della Agenzia secondo quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.

2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione dei contratti, la cauzione definitiva verrà ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle singole Aziende; in caso di risoluzione della Convenzione la stessa verrà ritenuta dalla Agenzia.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Aziende Contraenti e/o l'Agenzia stessa, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo Penali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
5. La garanzia prestata opera nei confronti della Agenzia a far data dalla stipula della Convenzione, nei confronti delle Aziende Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Aziende Contraenti e/o della Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Agenzia.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al

reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dall'Agenzia.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Aziende Contraenti e/o l'Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto il rispettivo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 21

Responsabilità dei prodotti

Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, la proprietà delle attrezzature e di tutti i materiali necessari a svolgere le prestazioni resta in capo al Fornitore che rimane unico responsabile della custodia.

Articolo 22

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia, nonché le Aziende Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 23

Risoluzione

1. A prescindere dalle cause di risoluzione dei contratti di fornitura come contemplato nelle norme di legge e da quelle previste dai singoli articoli della presente Convenzione, le Aziende potranno risolvere ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura già emessi nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In ogni caso le Aziende contraenti potranno risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) mancato rispetto delle normative riguardanti il trasporto dei rifiuti pericolosi con particolare riferimento alle norme ADR di cui alla legge 12 agosto 1967 n. 1839 e s.m.i.;
 - c) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - d) mancata copertura dei rischi in pendenza e durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi del successivo articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e diritti d’autore”;

- f) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara; verificata ai sensi dell'articolo "Campionatura" della Convenzione;
 - g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui al precedente articolo "Cauzione definitiva"
 - h) qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nel presente Convenzione.
3. Nei casi di risoluzione degli Ordinativi di Fornitura da parte delle Aziende, l'oggetto della Convenzione verrà proporzionalmente ridotto.
4. L'Agenzia ha la facoltà di risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione nei seguenti casi:
- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
 - b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui al precedente articolo Cauzione definitiva;
 - c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi del successivo articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende contraenti, ai sensi del successivo articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - e) nel caso in cui almeno 3 (tre) Aziende contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;
 - f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
 - g) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara, verificata ai sensi dell'articolo "Campionatura" della Convenzione;
 - h) qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nel presente Convenzione.

5. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dall'Amministrazione contraente e/o dalla Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione contraente e/o la Agenzia hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
6. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi residui in favore delle Aziende contraenti.
7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, l'Agenzia e/o l'Amministrazione Contraente hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione contraente e/o della Agenzia al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 24

Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, in presenza di giusta causa, a recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che

- proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ii)* qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- iii)* qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. Le Aziende contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- i)* qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ii)* qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal

Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

iii) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Agenzia e/o per le Aziende.
6. In caso di recesso delle Aziende Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

Articolo 25

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Aziende contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Aziende Contraenti, ivi

compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Aziende contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Aziende contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 26

Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi dell'art.118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., nei limiti del 30% dell'importo contrattuale.
2. Su richiesta dell'Agenzia, il Fornitore è obbligato a trasmettere, entro un mese dalla data dell'eventuale richiesta, copia delle fatture di quietanza relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
3. L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti delle Aziende Contraenti, per quanto di rispettiva ragione, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
4. Il Fornitore potrà avvalersi dei soggetti di seguito indicati:

_____;
5. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Aziende o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
6. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto.
7. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata per iscritto dall'Agenzia. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è

facoltà dell'Agenzia risolvere la Convenzione e delle singole Aziende contraenti risolvere gli Ordinativi di Fornitura.

Articolo 27

Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 28

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Aziende contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Aziende contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Aziende contraenti.
3. Le Aziende contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Aziende contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Aziende contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva

ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 29

Responsabile della Fornitura

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nella Sig. ra Stefania Bezzi la Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale sarà Referente nei confronti dell' Agenzia nonché di ciascuna Amministrazione contraente.
2. I dati di contatto della Responsabile della Fornitura sono:
numero di telefono 0543/724562, numero di fax 0543/721781; indirizzo e-mail s.bezzi@mengozzirifiutisanitari.it oppure gare@mengozzi.com.

Articolo 30

Conciliazione presso la CCIAA

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e l' Agenzia, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende contraenti, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.

Articolo 31

Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Agenzia, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Articolo 32

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di

essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.

2. L'Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Aziende Contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all'Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n.

196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:

- a) nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
- b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
- d) nel trasmettere all'Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Agenzia stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
- e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- f) nel consentire all'Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 33

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata autenticata.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico alle Aziende contraenti per legge.

3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto; conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 34

Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante Atto scritto. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Aziende contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevarranno su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Bologna, 26 febbraio 2009

AGENZIA

IL FORNITORE

Il sottoscritto Enzo Mengozzi quale legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzazione della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 10 (Campionatura), Articolo 12 (Modalità e termini della fornitura), Articolo 13 (Servizi Accessori: Servizio di accesso dati su web, reportistica, call center), Articolo 14 (Corrispettivi e adeguamento prezzi), Articolo 15 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 17 (Penali), Articolo 18 (Cauzione definitiva), Articolo 19 (Proprietà prodotti), Articolo 20 (Riservatezza), Articolo 21 (Risoluzione), Articolo 22 (Recesso), Articolo 23 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 24 (Subappalto), Articolo 25 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 26 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 27 (Responsabile della fornitura), Articolo 28 (Aggiornamento tecnologico), Articolo 29 (Fuori produzione), Articolo 30 (Conciliazione presso la CCAA), Articolo 31 (Foro competente), Articolo 32 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 33 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 34 (Clausola finale).

Bologna, 26 febbraio 2009

IL FORNITORE

Rep.n. 349

Certifico io sottoscritta Barbara Cevenini, nominato Ufficiale

Rogante con atto n. 404/2007, che i signori:

- Anna Fiorenza, nata a Potenza, il giorno 1 del mese di novembre dell'anno 1951 e residente a Bologna, in via Montebello, numero civico 2/2, (codice fiscale FRNNNA51S416942T);
- Enzo Mengozzi, nato a Marradi (FI), il giorno 27 del mese di luglio dell'anno 1946 e residente a Forlì, in via Nicola Sacco, numero civico 25/A, (codice fiscale MNGNZE46L27E971A);

della cui identità personale io Ufficiale Rogante sono certo, previa espressa rinuncia, da loro fatta di comune accordo e col mio consenso, all'assistenza dei testimoni, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto e firmato i fogli intermedi che precedono, facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.

Bologna, 26 febbraio 2009